



PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI MARSALA

N.Prot. 0000046 /2025

Marsala, 20 MAR 2025

Bando per l'ammissione allo svolgimento di un periodo di formazione teorico-pratica presso la Procura della Repubblica di Marsala ai sensi dell'art. 73 del d.l. 21/06/2013, n. 69, conv. nella l. 09/08/2013, n. 98, come modificato dall'art. 50, co. 2, del d.l. n. 90 del 24/06/2014, conv. nella l. 11/08/2014, n. 114

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 73 legge 9 agosto 2013 e *ss.mm.*, che prevede la possibilità di svolgere un periodo di formazione anche presso gli uffici requirenti per la durata di 18 (diciotto) mesi;

CONSIDERATA la necessità di provvedere all'indizione di una procedura per l'individuazione di n. 4 stagisti da inserire presso la Procura della Repubblica in intestazione;

RITENUTO la necessità di organizzare, con ulteriori disposizioni interne di dettaglio, l'offerta formativa, tenendo conto della necessità di collaborazione per le attività giudiziarie e, al contempo, delle esigenze di formazione dei richiedenti e rinviando, per tutto quanto qui in non espressamente indicato, alla disciplina contenuta nell'art. 73 *cit.*;

DECRETA

Art. 1

Indizione della procedura selettiva

1. E' indetta la selezione per la partecipazione allo svolgimento di un periodo di formazione teorico-pratica in affiancamento a magistrati presso la Procura della Repubblica di Marsala, ai sensi dell'art. 73 del d.l. n. 69/13, conv. nella l. n. 98/13 e *ss.mm.ii.*, per una sola volta e per la durata di 18 mesi.
2. Il numero complessivo dei tirocinanti da ammettere è pari a n. 4 unità.

Art. 2

Requisiti per la partecipazione

1. Alla presente selezione sono ammessi coloro i quali abbiano conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale e, al contempo:

a) siano, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-*ter*, co. 2, lett. g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12¹;

¹ Ossia non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.

b) abbiano conseguito un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 o abbiano riportato una media di almeno 27/30 nei seguenti esami: diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo;

c) non abbiano compiuto trenta anni di età.

2. Il diploma di laurea dovrà essere conseguito entro la data di presentazione della domanda.

Art. 3

Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata tramite il relativo inserimento nella piattaforma "Tirocini formativi", e di essa deve essere data notizia all'ufficio all'indirizzo di posta elettronica "procura.marsala@giustizia.it"

Art. 4

Ammissione al tirocinio

1. Sono ammessi al tirocinio formativo, a domanda e per una sola volta, coloro che, in relazione ai posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.

2. Ai fini della formulazione della graduatoria, si riconosce preferenza, nell'ordine, alla più elevata media nella votazione degli esami indicati nel superiore art. 2, al maggiore punteggio di laurea e alla minore età anagrafica.

3. A parità di punteggio, è ammesso il candidato che abbia svolto corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea e, in subordine, che presenti il piano di studi più confacente all'attività da svolgere e, in ulteriore subordine, una propensione, eventualmente già concretamente manifestata, all'attività di ricerca giuridica.

4. L'ammissione al tirocinio per coloro che ne abbiano i titoli avverrà a seguito di colloquio di verifica del possesso dei requisiti di cui sopra che si terrà con il Dirigente dell'Ufficio o con il Magistrato coordinatore

Art. 5

Modalità di partecipazione al tirocinio formativo

1. Il periodo di formazione teorico-pratico presso la Procura della Repubblica sarà della durata complessiva di diciotto mesi.

2. Il tirocinante ammesso allo *stage* formativo sarà immediatamente avviato alla formazione e il tirocinio avrà inizio a decorrere dal primo giorno di disponibilità del magistrato cui verrà affidato.

3. All'esito dell'ammissione dello *stagista* sarà predisposto un apposito progetto formativo in cui verranno indicate, in dettaglio, le attività di collaborazione con il magistrato affidatario, ivi comprese le modalità di frequenza concordate con lo stesso.

4. Il tirocinio potrà essere interrotto in ogni momento dal Procuratore della Repubblica, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, nel caso di violazione degli obblighi di cui al successivo art. 6 o in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

Art. 6

Obblighi ed oneri degli stagisti

1. Durante lo *stage* gli ammessi non possono esercitare attività professionali innanzi al Tribunale di Marsala, né possono rappresentare o difendere - neanche nelle fasi o nei gradi successivi della causa - le parti

del procedimento che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore (a cui sono affidati durante lo *stage*) o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

2. Gli stagisti sono tenuti ad astenersi dallo studio/esame dei fascicoli relative a procedimenti in trattazione da parte del magistrato affidatario in cui sia interessato, per qualsiasi motivo, lo studio legale presso il quale eventualmente svolgano o hanno svolto la pratica forense.

3. I tirocinanti dovranno immediatamente informare il magistrato affidatario di ogni altra situazione di incompatibilità, anche diversa da quelle indicate nei precedenti punti.

3. I tirocinanti devono attenersi agli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie di cui vengano a conoscenza durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto e astenersi dalla deposizione testimoniale su quanto appreso in ragione della attività svolta.

4. Lo svolgimento dello *stage* non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali e assicurativi.

5. Spetta esclusivamente al Ministero della Giustizia determinare, ai sensi dell'art. 73, commi 8-*bis* e 8-*ter*, del d.l. 21.6.2013 n.69 (conv. nella legge 9.8.2013 n.98), come modificato dall'art. 50-*bis* del d.l. n.90 del 2014 (conv. nella legge n.114 del 2014), modalità, importo e limiti dell'eventuale attribuzione di borse di studio agli ammessi al tirocinio.

6. Lo *stage* può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione, assicurando comunque una presenza presso l'Ufficio di almeno 900 ore annue. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'Avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

7. L'attività degli ammessi allo *stage* si svolge sotto la guida ed il controllo del magistrato formatore a cui sono affidati.

8. Gli *stagisti* sono tenuti a seguire i corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio e quelli loro specificatamente dedicati, secondo i programmi della Scuola Superiore della Magistratura.

Art. 7

Esito del tirocinio

1. Il magistrato formatore, al termine dello *stage*, redige un'attestazione della frequenza del tirocinante, indicante l'esito, positivo o negativo, del tirocinio, corredata da una relazione, che verrà trasmessa al capo dell'Ufficio.

2. L'esito positivo del periodo di formazione di cui al precedente punto costituisce:

a) titolo sostitutivo allo svolgimento di un anno di tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio e, per il medesimo periodo, alla frequenza dei corsi della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

b) titolo di preferenza, a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'Amministrazione della Giustizia, dall'Amministrazione della Giustizia Amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato;


c) titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, per i concorsi indetti da altre Amministrazioni dello Stato;

d) titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario.

DISPONE

la trasmissione del presente bando al Consiglio Giudiziario del Distretto, ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Marsala, Trapani e Palermo, all'Università degli Studi di Palermo, al Polo Didattico di Trapani, all'Università

LUMSA di Palermo, all'Università Kore di Enna, nonché l'inserimento dello stesso nel sito *web* della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala.



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Fernando Asaro